

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA**

**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA**

**L' ASSESSORE**

VISTO lo statuto della Regione siciliana;

VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70 e s.m.i., che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTA l'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i., che attribuisce agli Assessori regionali le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ivi compresa ogni attribuzione relativa agli atti di nomina, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

VISTA la legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 e s.m.i. recante le "Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico" ed in particolare l'articolo 6, comma 2 bis;

VISTA la legge regionale 16 maggio 1978, n. 5 concernente le "Integrazioni alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, per le nomine negli enti di diritto pubblico" ed in particolare le disposizioni indicate all'articolo 8;

VISTA la legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 titolata "Interventi nei comparti produttivi, altre disposizione di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa" ed in particolare l'articolo 9;

VISTA la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e s.m.i., recante "Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale";

VISTO la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e s.m.i. recante i "Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e s.m.i.";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 e s.m.i. recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana 5 aprile 2022 n. 9 concernente il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTA la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., intitolata “Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull’istituzione del sistema dei parchi archeologici”;

VISTO l’articolo 23 della legge regionale 3 novembre 2000 n. 20, intitolato “Comitato tecnico-scientifico. Nomina e funzioni” che, al comma 1, regola la composizione del Comitato Tecnico Scientifico, come di seguito indicato:

- il sovrintendente per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, con funzioni di presidente;
- il sindaco o i sindaci dei comuni interessati;
- due esperti designati dall’assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana, scelti tra i docenti universitari o tra i componenti di fondazioni e associazioni culturali e ambientali di rilevanza nazionale;
- un esperto, designato dal sindaco o dai sindaci dei comuni interessati, scelto tra i docenti universitari o tra i componenti di fondazioni e associazioni culturali ed ambientali di rilevanza nazionale”;

VISTI il decreto assessoriale dell’11 aprile 2019 col quale è stato istituito il Parco archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica, ai sensi di quanto previsto dal Titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i. ed il decreto assessoriale n. 44/Gab del 27 luglio 2020 con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione e di contabilità previsto dall’articolo 20, comma 12, della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i.;

VISTO il decreto assessoriale n. 35/Gab del 7 giugno 2019 con il quale il Soprintendente pro tempore della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Ragusa è stato nominato commissario straordinario del Parco Archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica con i compiti del comitato tecnico-scientifico, di cui all’articolo 23 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 4564//Gab del 22 settembre 2023 con la quale è stato manifestato l’intendimento di nominare il prof. dott. Dario Puglisi Cascino, docente universitario, componente del comitato tecnico scientifico del Parco Archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica;

PRESO ATTO che, in riscontro alla nota sopra indicata, il predetto soggetto designato ha prodotto la documentazione, ai sensi della legge regionale n. 19/1997 e del decreto legislativo n. 39/2013, registrata al protocollo al n. 4719/Gab del 29 settembre 2023, relativamente al possesso dei requisiti per ricoprire l’incarico in trattazione, alla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e cumulo di incarichi di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 22/1995;

VISTA l’attestazione resa con la nota n. 4958/Gab dell’11 ottobre 2023, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Regione siciliana 16 novembre 2018, n. 29 (Regolamento attuativo dell’articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10), relativamente:

- alla sussistenza dei requisiti in capo al prof. dott. Dario Puglisi Cascino, titolare dell’insegnamento “Spazi e paesaggi preistorici” - DISUM - nell’Università degli studi di Catania e titolare dell’insegnamento di “Archeologia Egea” nella Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio nel Politecnico di Bari;
- l’insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, prevista dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;
- l’assenza di conflitto di interesse in capo al predetto soggetto, il rispetto del cumulo di incarichi, di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 22/1995 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 4565/Gab del 22 settembre 2023 con la quale è stato manifestato l'intendimento di nominare componente del comitato tecnico scientifico del Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica il prof. dott. Massimo Cultraro, docente universitario;

PRESO ATTO che, in riscontro alla nota sopra indicata, il predetto soggetto designato ha prodotto la documentazione, ai sensi della legge regionale n. 19/1997 e del decreto legislativo n. 39/2013, registrata al protocollo al n. 4612/Gab del 26 settembre 2023 ed al n. 4681/Gab del 28 settembre 2023, relativamente al possesso dei requisiti per ricoprire l'incarico in trattazione, alla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e cumulo di incarichi di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 22/1995;

VISTA l'attestazione resa con la nota n. 4959/Gab dell'11 ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Regione siciliana 16 novembre 2018, n. 29 (Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10), relativamente

- alla sussistenza dei requisiti in capo al prof. dott. Massimo Cultraro, docente di Protostoria Mediterranea, corso di laurea in beni culturali, nell'Università degli studi di Messina e professore a contratto di Preistoria del Mediterraneo, corso di laurea magistrale in Archeologia, nell'Università degli studi di Salerno;
- l'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, prevista dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;
- l'assenza di conflitto di interesse in capo al predetto soggetto, il rispetto del cumulo di incarichi, di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 22/1995 e s.m.i.;

VISTA la nota n. 35174/Serv. 4 del 12 luglio 2023 del Dipartimento Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana con la quale, nel richiamare l'analoga nota n. 418 del 4 gennaio 2023, sono stati sollecitati i sindaci dei comuni Ispica, Modica, Ragusa, Santa Croce Camarina e Vittoria a designare unitariamente il componente esperto di competenza, scelto secondo quanto indicato all'articolo 23, comma 1 lette. d), della legge regionale 3 novembre 2023 n. 20, "tra i docenti universitari o tra i componenti di fondazioni e associazioni culturali e ambientali di rilevanza nazionale";

RITENUTO di dover procedere alla costituzione del Comitato Tecnico Scientifico del Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica, con riserva di procedere all'integrazione del componente esperto di designazione unitaria da parte dei sindaci dei comuni Ispica, Modica, Ragusa, Santa Croce Camarina e Vittoria:

## d e c r e t a

### Articolo 1

Per le motivazioni di cui in premessa, il Comitato Tecnico Scientifico del Parco archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica è così composto:

- Soprintendente *pro tempore* per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa, con funzione di presidente;
- Sindaco *pro tempore* del Comune di Ispica, del comune di Modica, del comune di Ragusa, del comune di Santa Croce Camarina e del comune di Vittoria;
- prof. dott. Dario Puglisi Cascino, titolare dell'insegnamento "Spazi e paesaggi preistorici" - DISUM - nell'Università degli studi di Catania e titolare dell'insegnamento di "Archeologia Egea" nella Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del

Paesaggio nel Politecnico di Bari, quale esperto di cui all'articolo 23, comma 1 lett. c), della legge regionale 3 novembre 2023 n. 20;

- prof. dott. Massimo Cultraro, docente di Protostoria Mediterranea, corso di laurea in beni culturali, nell'Università degli studi di Messina e professore a contratto di Preistoria del Mediterraneo, corso di laurea magistrale in Archeologia, nell'Università degli studi di Salerno, quale esperto di cui all'articolo 23, comma 1 lett. c), della legge regionale 3 novembre 2023 n. 20.

A mente dell'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modifiche, il direttore *pro tempore* dell'ente Parco partecipa alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico.

#### Articolo 2

I componenti il Comitato Tecnico Scientifico del Parco archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica rimangono in carica 3 anni e, nello svolgimento dell'incarico, assolvono ai compiti loro attribuiti dall'articolo 23, commi 2 e 5, della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i.

L'incarico di componente del Comitato Tecnico Scientifico è a titolo gratuito. Ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio a carico del bilancio dell'ente Parco, se dovuto.

#### Articolo 3

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e successive modifiche, il presente decreto è pubblicato per esteso nel sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. -

Palermo, li 11/10/2023

L'Assessore  
Dott. Francesco Paolo Scarpinato